DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1688 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 settembre 2020

che modifica la decisione (UE) 2020/187 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/48)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea ([1]) ha istituito il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3) ed è stata sottoposta a rifusione dalla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) ([2]). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea (BCE). Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, a facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, a rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e a supportare il ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.

(2) Il 5 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso, in linea di principio, di limitare automaticamente l'accesso di una controparte idonea alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in determinate circostanze prestabilite. Di conseguenza, il Consiglio direttivo ha altresì deciso che qualora e finché si applichi una tale limitazione, sospensione o esclusione automatica ai sensi dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ([3]), dovrebbe applicarsi altresì una corrispondente esclusione automatica degli acquisti di obbligazioni garantite nell'ambito del CBPP3 emesse da tale controparte. Il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che le modifiche volte a rispecchiare tali decisioni dovrebbero essere applicate a decorrere dalla data di applicazione della modifica annuale dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

La decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) è modificata come segue:

all'articolo 3, la lettera d) del paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

«d) le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono automaticamente escluse dagli acquisti nell'ambito del CBPP3 per la durata della relativa limitazione, sospensione o esclusione. In deroga al

([1]) Decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).

([2]) Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 6).

([3]) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 091 del 2.4.2015, pag. 3).

primo periodo del presente punto d), il Consiglio direttivo conserva il potere, a seguito di un'analisi caso per caso, di valutare nuovamente l'esclusione delle obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e di revocare tale esclusione, se del caso.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE